



Decisione n. 7879 del 24 febbraio 2025

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto da

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. Avv. U. Minneci – Membro supplente
Prof. Avv. A. Pericu – Membro supplente
Prof. Avv. F. De Santis – Membro
Prof. Dott. P. Esposito – Membro

Relatore: Prof. Dott. P. Esposito

nella seduta del 30 gennaio 2025, in relazione al ricorso n. 11158, presentato dalla Sig.ra [REDACTED] di seguito, “i Ricorrenti”), nei confronti di [REDACTED] di seguito, “l’Intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell’Arbitro concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell’Intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio d’investimento, in particolare sotto il profilo dell’inosservanza degli obblighi di informazione attiva sulle caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari, oltre che del mancato rispetto delle regole in tema di profilatura e appropriatezza.

2. Dopo aver presentato reclamo all'Intermediario in data 5 gennaio 2024, riscontrato da quest'ultimo in data 24 febbraio 2024 in modo ritenuto insoddisfacente, i Ricorrenti, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si sono rivolti all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando, in relazione ad un investimento in titoli obbligazionari emessi e collocati dall'Intermediario prestatore dei servizi d'investimento, che:

- nessun documento informativo e, in particolare, nessuna specifica informazione circa i rischi inerenti all'investimento, tramite ad esempio una scheda prodotto, è stata messa a loro disposizione dall'Intermediario medesimo;

- parimenti, nessuna informativa veniva loro fornita sulle strategie di esecuzione degli ordini (artt. 45-46 Regolamento Consob n. 16190/07), sui costi applicati in sede di esecuzione dell'operazione (art. 32 Regolamento Consob n. 16190/07), che sono risultati pari a euro 225,71, oltre a non venir segnalato il conflitto di interesse che gravava sull'Intermediario;

- nessuna informazione veniva, ancora, loro fornita dall'Intermediario con riguardo all'andamento del valore del titolo nel tempo;

- l'Intermediario, inoltre, non provvedeva ad acquisire la profilatura Mifid dei clienti e ad eseguire la valutazione di appropriatezza dell'investimento, dando oltretutto seguito all'acquisto in assenza, a monte, di un valido contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento con conseguente nullità dell'operazione ex art. 23, comma 1, del TUF.

Su tali assunti, i Ricorrenti conclusivamente chiedono a questo Collegio di accertare la responsabilità dell'Intermediario e, per l'effetto, di pronunciarsi a loro favore riconoscendo il loro diritto ad ottenere il risarcimento del danno occorso o, in alternativa, per la "restituzione" della perdita subita di euro 46.122,30, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. L'Intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento ACF, rappresentando preliminarmente che i clienti odierni Ricorrenti erano al tempo titolari di un deposito titoli, a firme disgiunte, all'uopo specificando di non essere in grado di produrre, in questa sede, copia del contratto quadro in quanto non

rinvenuto nei propri archivi, per effetto del quale aggiunge di aver presentato denuncia di smarrimento alle competenti autorità.

In ogni caso, a riprova della regolare ed effettiva sussistenza di un tale vincolo contrattuale segnala che il modulo d'ordine relativo all'operazione dava atto che i titoli sarebbero stati custoditi nel deposito relativo al contratto quadro dai clienti medesimi al tempo sottoscritto.

Quanto, poi, all'informativa resa all'atto dell'operazione controversa, l'Intermediario ritiene di aver fornito ogni informazione utile, come emergerebbe anche dalle dichiarazioni sottoscritte da parte Ricorrente. Relativamente agli altri profili di doglianza addotti da controparte, l'Intermediario eccepisce:

- di avere comunicato in sede di disposizione dell'ordine anche la strategia di esecuzione e l'informativa sul conflitto di interessi, come risulta dalle dichiarazioni sottoscritte a margine dell'ordine di acquisto;
- che non vi sono state omissioni informative sui costi dell'operazione in quanto l'ordine non aveva un limite di prezzo se non quello di "mercato", per cui non era dato sapere *a priori* il relativo controvalore;
- riguardo, poi, alle carenti informazioni "in ordine all'andamento" successivo dei titoli, segnala che non era tenuto a specifici obblighi in tal senso e che i Ricorrenti avrebbero potuto, in ogni caso, rilevare che a gennaio 2016 il livello di rischiosità dei titoli era aumentata, passando da 3 "moderato" a 5 "elevato" in una scala da 1 a 5;
- quanto alla profilatura Mifid, fa presente che gli odierni Ricorrenti avevano rilasciato un questionario Mifid in data 17/01/2014, che è stato posto a base della verifica di adeguatezza resa in occasione dell'ordine in questione del 27/11/2015.

Infine, riguardo alla quantificazione dei danni asseritamente occorsi, l'Intermediario fa presente che dall'importo investito il 27/11/2015 (pari ad € 46.695,63) devono, in ogni caso, essere eventualmente detratti i flussi cedolari incassati (per € 420,82) e il valore attribuibile alle azioni (n. 5.780), stimato in € 26.299,00. Ne discende che la somma, in caso di risarcimento, sarebbe comunque pari ad € 19.975,81.

4. I Ricorrenti si sono avvalsi della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento ACF, insistendo per le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, dei cui contenuti finisce con il richiamare vari passaggi.

5. L'Intermediario ha presentato repliche ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento ACF, anch'egli al prevalente fine di riaffermare la propria posizione, per come già rappresentata nel corso della prima fase del contraddittorio.

DIRITTO

1. Stanti le evidenze disponibili in atti, la domanda di parte attorea va, ad avviso di questo Collegio, accolta. Ciò nei termini e per le considerazioni che seguono.

2. Risulta, anzitutto, non fondata la domanda di nullità. Benché, infatti, l'Intermediario non sia stato in grado di produrre copia del contratto quadro sottoscritto dai Ricorrenti per i motivi sopra specificati, resta che l'effettività di un tale vincolo contrattuale può essere ragionevolmente e agevolmente presunta dal contenuto di altri atti comunque versati in atti e, in particolare, dall'ordine di acquisto, ove sono richiamati gli estremi del contratto di deposito e del contratto quadro al tempo in essere.

3. Quanto agli altri motivi di doglianza, con riguardo al mancato adempimento degli obblighi informativi preventivi, quel che si rileva è la sottoscrizione da parte del Ricorrente di una dichiarazione con cui afferma *“di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono”*. Una tale dichiarazione, tuttavia, per quanto questo Collegio ha reiteratamente avuto modo di affermare in sede di esame di analoghe fattispecie, non può dirsi esaustiva degli obblighi a tal riguardo posti in capo all'intermediario prestatore dei servizi dalla normativa di riferimento, risolvendosi, in assenza della prova di aver messo concretamente a disposizione del cliente un set informativo specifico sulle caratteristiche del titolo di volta in volta interessati, in una dichiarazione rituale che, in quanto tale, si rivela inidonea ad ingenerare autentica consapevolezza nell'investitore circa le implicazioni, anzitutto in termini di rischi correlati, dell'operazione che si accinge

a compiere. Il che risulta tanto più vero nel caso di specie, ove solo si consideri che la scheda prodotto messa a disposizione del cliente all'atto dell'investimento non esplicitava il vincolo di subordinazione che caratterizzava il titolo, dato che l'obbligazione veniva ivi classificata come appartenente alla categoria "*Obblig. e Tit. Stato*", sottogruppo strumento "*Ordinarie*", nonché come uno strumento a rischio "*03=Moderato*", finendo così per fornire indicazioni anche fuorvianti decettive sulle caratteristiche effettive del titolo.

Quanto testè rilevato radica in sé la responsabilità dell'Intermediario sotto il profilo risarcitorio, finendo con l'assorbire ogni altro profilo di doglianza addotto da parte attrice.

4. In conclusione, ritenuti accertati i fatti contestati per quanto e nei termini sopra specificati, relativamente alla quantificazione del danno occorso, in linea con quanto già deciso da questo Collegio in sede di esame di analoghe fattispecie, esso va determinato nella somma di € 19.975,81 (oltre a rivalutazione e interessi), pari alla differenza tra il controvalore investito nelle obbligazioni di che trattasi (€ 46.695,63), le cedole *medio tempore* percepite (€ 420,82) e il valore delle n. 5.780 azioni (rinvenienti dalla conversione coattive delle obbligazioni stesse), alla data del 25 ottobre 2017 (€ 26.299,00), allorquando l'odierna parte Ricorrente ben avrebbe potuto, ex art. 1227 c.c., porre in essere comportamenti attivi funzionali a mitigare l'entità del danno che stava subendo.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso per quanto e nei limiti sopra specificati, dichiarando l'Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere ai Ricorrenti, per i titoli di cui in narrativa, la somma complessiva rivalutata di € 24.030,90, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento

adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente